



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I. DI BARI
N.RO 2 DEL 16 APR 2019

PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO PER LA SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204

IL CONSERVATORE

- **Visto** l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile;
- **Visti** gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nonché l'art. 11, recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;
- **Vista** la Legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio;
- **Visto** il D.M. 21 agosto 1985, quale regolamento di attuazione della legge n. 204/1985;
- **Visto** l'art. 74, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha assoggettato l'attività di agente e rappresentante di commercio alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;
- **Visto** il comma 6 del citato articolo 74 dove si prevede che *"ad ogni effetto di legge , i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n.ro 204, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)";*
- **Visto** il Decreto 26 ottobre 2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla citata legge n. 204/1985, ed in particolare l'art. 6 che prescrive una verifica dinamica dei requisiti, nonché le relative sanzioni nel caso in cui dalla verifica emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- **Atteso** che le imprese per le quali è stato avviato il procedimento previsto dalla predetta disposizione non hanno riscontrato/provveduto all'aggiornamento della posizione e che la comunicazione di invito a conformarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 241/90, trasmesse tramite PEC e/o Raccomandata A.R., non hanno sortito un esito positivo;
- **Rilevato** che tra i provvedimenti inibitori suscettibili di adozione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 26 ottobre 2011, sussistono, altresì, quelli conseguenti ai procedimenti nei quali sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla citata legge;



- **Considerato** che la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge consente al Conservatore del Registro delle Imprese di adottare un provvedimento finalizzato all'inibizione dell'attività denunciata;
- **Preso atto** che il mancato riscontro alla richiesta effettuata dal Registro delle Imprese autorizza l'Ufficio all'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività previa adozione del relativo provvedimento;
- **Ritenuto** che risulta improcastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di mediatore in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;
- **Preso atto** che il provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività, per essere efficace, deve essere comunicato a tutti gli interessati, destinatari del provvedimento;
- **Ritenuto** che la predetta notifica costituisce, per gli interessati, il presupposto per, eventualmente, proporre ricorso al Tribunale competente, avverso l'emanando provvedimento di inibizione;
- **Considerato** che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli interessati hanno facoltà di proporre ricorso ordinario al Tribunale amministrativo competente entro il termine, perentorio, di sessanta giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza;
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008, n.ro 185, e dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 18.10.2012, n.ro 179, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) e a comunicarla, per l'iscrizione, al Registro delle Imprese;
- **Preso atto** del valore giuridico attribuito alla PEC dell'impresa, quale domicilio elettronico certificato della medesima;
- **Visto** l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n.ro 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) inerente il diritto delle imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- **Visto** il successivo art. 5 bis, comma 1, inerente l'obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- **Visto** il successivo art. 6, comma 1, inerente l'obbligo posto a capo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare la PEC per le comunicazioni con i soggetti "impresa" che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; dichiarazione che a sua volta rappresenta espressa accettazione dell'invio di qualsiasi atto e/o provvedimento;
- **Preso atto** che la modalità di notificazione tramite lo strumento della PEC, nei confronti delle imprese interessate dal provvedimento di inibizione, dovrebbe ritenersi necessaria;



- **Considerato** che alcune delle imprese coinvolte nel predetto procedimento potrebbero risultare dotate di una casella di posta elettronica certificata non regolare o addirittura esserne sprovviste;
- **Ritenuto** che risulta imprescindibile notificare il provvedimento in oggetto anche a quelle imprese dotate di una casella di posta elettronica certificata non regolare o addirittura a quelle che ne siano sprovviste;
- **Considerato** che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi, nonché del numero dei soggetti da notificare, non appare ragionevole, oltre che gravosa, procedere alla sua notifica, quantomeno, con le modalità tradizionali;
- **Visto** l'art. 21bis della legge 241/1990 che testualmente dispone che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- **Atteso** che la disposizione appena richiamata possa applicarsi al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione;
- **Ritenuto** che il provvedimento richiesto, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, possa essere emanato attraverso un "atto plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dalla medesima patologia;
- **Considerato** che l'obiettivo di far conoscere l'esito del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- **Vista** la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- **Ritenuto** che la pubblicazione del provvedimento di inibizione sull'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, per un periodo continuativo di 60 (sessanta giorni), alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, consentirebbe di diffondere ampiamente la notizia della cancellazione d'Ufficio di tali imprese e costituirebbe, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21bis della Legge n. 241/1990;
- **Considerato** che l'Albo Camerale dell'Ente Camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Bari www.ba.camcom.it;
- **Ritenuto** che tale modalità produrrebbe una considerevole riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, determinando un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Repertorio a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;
- **Acquisito** il parere favorevole del Titolare della P.O. del Servizio "Registro Imprese – Sezione Speciale" in relazione alla legittimità degli adempimenti procedurali posti in essere in relazione al procedimento avviato, nonché di quelli consequenziali;



- **Ritenuto** di provvedere al riguardo senza indugio

DETERMINA

- **L'INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO DELLE IMPRESE INSERITE NEL SOTTO RIPORTATO ELENCO:**

N. REA	N.RO C.F./R.I.	DENOMINAZIONE IMPRESA
298568	TDNGCH65E10H645V	TEDONE GIOACCHINO DOMENICO
304355	CRNLDN70P22A662W	CARONE LANDINO
317919	LPPDNC70M08L219J	LIPPOLIS DOMENICO
373246	DCRDNC70C20E645Z	DI CAROLO DOMENICO
413089	LTRFNC70L16H096X	INNOVAZIONI FINESTRE E PORTE DI LATERZA FRANCESCO
534905	SLTNMR77S68E038R	SALATINO ANNAMARIA
539861	CHPMHL86D16L109F	4P SERVICE DI CHIAPPERINI MICHELE
540082	ZNNNGL71B28A662E	ZONNO ANGELO
550273	RVLCRL54H30E289A	RIVOLA CARLO
550397	RNLGPP65C24A662H	RINALDI GIUSEPPE
550509	MTRLSN87B11H096K	MATARRESE ALESSANDRO
550624	FVAMCR68L53H501Y	FAVI MARIA CRISTINA
551031	CLDLCU78A54A893E	CALDARA LUCIA
551586	SPCNCL81D11H926E	SPACCIANTE.NICOLA



551646	CTLGFR75S22L109H	CATALDO GIANFRANCO
552005	MLENNL80C67L328M	MELE ANTONELLA
552288	NNVTRS92R47A225E	NINIVAGGI TERESA
552347	SLVLBT78A71A883A	SALVEMINI ELISABETTA MARIANNA
552612	CLPVNC85B03A662P	COLAPRICO VITO NICOLA
553083	LVPCRL91H26A662B	LAVOPA CARLO
553333	LNZPQL48E10H501Q	LEANZA PASQUALE
553411	SNTMSM69B09L049B	SANTORO MASSIMILIANO
553610	FRRDNL67L26A662L	FERRULLI DANIELE
554070	DCRGPP57R23A662A	DE CARNE GIUSEPPE
554082	RGLBNT59C17A662Z	ROGLIERI BENITO
554198	LTRNZE81P10H096Y	TECNOLOGIE DI RILIEVO DEL GEOM.LATERZA
553021	PCLDNT86S06F376H	PACIELLO DONATO
553256	PSSNTL78C30C975S	PASSERI NATALE
551525	DNIPQT72E42L472S	DI NOIA PASQUITA
516826	SPSFNC66A05F205U	ESPOSITO FRANCO

- **L'ANNOTAZIONE D'UFFICIO, NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE, TENUTO DALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI, DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' MEDESIMA IN CAPO ALLA POSIZIONE R.E.A. DI CIASCUNA IMPRESA;**
- **LA NOTIFICA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DELL'INIBIZIONE DISPOSTA, NONCHE' DELLA SUA CORRISPONDENTE ANNOTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUELLE IMPRESE CHE ABBIANO UN INDIRIZZO ELETTRONICO CERTIFICATO VALIDO;**



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

- LA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE "ON LINE" DELLA CAMERA DI COMMERCIO IAA DI BARI PER SESSANTA (60) GIORNI CONSECUTIVI, DEL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 21BIS DELLA LEGGE N.RO 241/1990.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ORDINARIO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO.

BARI, LI' 15 APRILE 2019

IL CONSERVATORE DEL R.I.
(Dr.ssa Angela P. PARTIPILO)